

***COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 57 del 18 settembre 2020***

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 dd. 17.09.2020 con oggetto: “4^ Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al DUP 2020-2022”

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2020, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2020-2023;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2020-2022, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 20 dicembre 2019;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “4^ Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al DUP 2020-2022”;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica e precisamente i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che la variazione in argomento è la conseguenza, in particolare, del provvedimento, posto all'ordine del giorno della medesima seduta del Consiglio comunale, con il quale si intende provvedere alla rimodulazione delle aliquote IMIS per l'anno 2020 sulla base di quanto previsto dall'art. l'art. 21 della Legge provinciale nr. 3 del 13 maggio 2020 recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
- che al conseguente minor gettito IMIS, derivante dall'assunzione del provvedimento del Consiglio comunale sopracitato, si intende provvedere mediante applicazione di avanzo di amministrazione ai sensi del c. 4 dell'art 21 della LP. 3/2020;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 37 del 20 dicembre 2019;
- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Maggiori entrate correnti</i>	75.592,00		
<i>Minori spese correnti</i>	28.313,00		
<i>Minori spese correnti non ricorrenti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>		800,00	
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Maggiori entrate correnti non ricorrenti</i>	96.000,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	388.000,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>			
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>	20.000,00		
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinatini alle spese correnti</i>			
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	67.000,00		
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>			
<i>Maggiori entrate servizi c/ terzi</i>			
<i>Minori spese d'investimento</i>	20.000,00		
<i>totale risorse disponibili</i>	694.905,00	800,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	85.375,00	800,00	
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Minori entrate correnti</i>	426.530,00		
<i>Minori entrate correnti non ricorrenti</i>			
<i>Maggiori spese correnti non ricorrenti</i>	79.790,00		
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	103.210,00		
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>			
<i>Minori entrate per investim.</i>			
<i>Maggiori spese servizi conto terzi</i>			
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>			
<i>totale risorse utilizzate</i>	694.905,00	800,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: **“4° Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al DUP 2020-2022”**

18 settembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).